



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

TRA

il Comune di Modugno, rappresentato dall'Avv. DIGENNARO Maria, nata a Gravina in Puglia (BA) il 12/03/1954 residente per la carica in Piazza del Popolo, 16 - Modugno (BA), Dirigente del I Settore Segreteria - AA.GG. - Personale - O.M., del Comune di Modugno con sede in Piazza del Popolo n. 16, (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

la Sig.ra MAGGIO BEATRICE nata a MODUGNO (BA) il 05/12/59, residente a MODUGNO, in VIA SIENA, 25 - cod. fisc. MGGBRC59T45F262U, dipendente del Comune di Modugno, cat. "D", profilo professionale di FUNZIONARIO, (in seguito identificato quale dipendente).

- 1) Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/06/1999, con cui si è provveduto a classificare il personale dipendente del Comune di Modugno nelle nuove categorie professionali, in conformità a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - comparto Regioni - Enti Locali - per la revisione dell'Ordinamento Professionale, stipulato in data 31/3/1999, così come stabilito dall'art. 7 del citato C.C.N.L.;
- 2) Che il dipendente appartiene alla categoria "D", come risulta dal contratto individuale di lavoro stipulato in data 22.06.1999, ed è inquadrato nell'organizzazione dell'Ente in posizione subapicale;
- 3) Che il Comune ha attuato i principi di razionalizzazione previsti in particolare dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, ha ridefinito le strutture organizzative e la dotazione organica e ha istituito ed attivato il servizio di controllo interno;
- 4) Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 254 del 18/11/99 ha fissato i criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative, previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31/3/99;
- 5) Che il dipendente svolge nell'ambito dell'organizzazione del Comune le funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzato da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, di cui all'art. 8 comma 1, lett. a) del CCNL del 31/3/99 essendo posto a capo del Servizio Personale - Organizzazione e metodo - Organi collegiali - Presidenza del Consiglio - Segreteria - Gabinetto del Sindaco e, pertanto, risulta in possesso dei requisiti previsti per il conferimento di posizione organizzativa del I Settore;
- 6) Che, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Comunale, il Dirigente I Settore con propria determinazione n. 634/RD/I Sett. del 30/11/99 ha stabilito di conferire al dipendente l'incarico per la posizione organizzativa così individuata: "RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE - O.M. - SEGRETERIA - GABINETTO DEL SINDACO - ORGANI COLLEGIALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO" attribuendo la responsabilità diretta per le attività connesse alle competenze della posizione nonché la firma di provvedimenti ed atti anche con rilevanza esterna;

SI CONVIENE E SI STIPULA



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

il presente Contratto individuale per il conferimento della posizione organizzativa, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art. 1 - Incarico

Il Dirigente I Settore conferisce al dipendente l'incarico per la posizione organizzativa di "RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE - O.M. - SEGRETERIA - GABINETTO DEL SINDACO - ORGANI COLLEGIALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO", trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del CCNL del 31/3/99, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e con attribuzione diretta di firma dei provvedimenti relativi ai procedimenti connessi all'attività della posizione medesima.

Art. 2 - Durata dell'incarico

L'incarico decorre dal 01/12/1999 e scade il 31/12/2001.

L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 31/3/99 e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative disposti dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Retribuzione

Il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto comporta l'assegnazione al dipendente di una retribuzione di posizione di lire 13.375.000 annue lorde ripartite su tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa.

Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario.

Al dipendente spetta anche una retribuzione di risultato, nella misura del 25% della retribuzione di posizione, pari a lire 3.343.750. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL del 31/3/99.

Le parti danno atto che il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

Art. 4 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal dirigente di Settore.

- In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

Art. 5 - Valutazione

Ai sensi di quanto disposto dal Contratto decentrato integrativo - Appendice per le materie oggetto di concertazione - il risultato delle attività svolte dal dipendente è valutato annualmente dal Dirigente in base agli stessi criteri stabiliti per la progressione economica all'interno della categoria D.

Nell'ipotesi di una valutazione non positiva il dirigente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della stessa, acquisisce le controdeduzioni del dipendente interessato, anche assistito dall'O.S. e, nel caso ritenga di non accettarle, si redige apposito verbale.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Art. 6 - Revoca

L'incarico oggetto del presente contratto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 2, con atto scritto motivato, per:

- a) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati nelle forme previste dalla legge;
- b) accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.

Per la revoca dell'incarico si applica la stessa procedura prevista dall'art. 5 del presente contratto.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del CCNL del 31/3/99.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nel contratto individuale di lavoro subordinato, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel CCNL per i dipendenti del comparto Regioni - Enti Locali e del Contratto Decentrato Integrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE

IL LAVORATORE

Modugno, li 30 NOV 1999